Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — ROMA — Venerdì, 30 settembre — Numero 227

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 614 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Tabella A.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Commissariato dell'emigrazione

ASSESTAMENTO dello stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.

CAPITOLI		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1909-910
Numero	Denominazione	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	TITOLO I.	
	Entrate ordinarie	
	Rendite patrimoniali.	
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	425,000 —
	Totale . . .	425,000 —

Contributi a carico dei vettori.

4. Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,400,000 —
Totale . . .	2,400,000 —

Entrate diverse.

6. Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione	4,000 —
7. Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	per memoria
Totale . . .	4,000 —

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

10. Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione	539,444 89
Totale . . .	539,444 89

RIEPILOGO dello stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1909-910.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

TITOLO I.

Entrate ordinarie

Rendite patrimoniali	445,000 —
Contributi a carico dei vettori	2,857,000 —
Entrate diverse	12,000 —
Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	3,314,000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	539,444 89

RIASSUNTO

Categoria I. — Entrate effettive	3,314,000 —
Categoria II. — Movimento di capitali	539,444 89
Totale generale dell'entrata . . .	3,853,444 89

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

Tabella **B.**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Commissariato dell'emigrazione

ASSESTAMENTO dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1909-910
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.* TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	Spese generali.	
5.	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli Ispettorati	28,000 —
	Totale . . .	28,000 —
	Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.	
19.	Servizio di informazioni e di assistenza alle frontiere — Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina	48,000 —
21.	Spese di liti	1,000 —
	Totale . . .	49,000 —
	Spese per la protezione degli emigranti.	
22.	Spese per la protezione degli emigranti all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero ed all'interno	725,000 —
	Totale . . .	725,000 —
	TITOLO II. **Spese straordinarie**	
26-*bis*.	Partecipazione del Commissariato della emigrazione all'Esposizione del 1911	15,000 —
	Totale . . .	15,000 —

RIEPILOGO dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1909-910.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Spese generali	205,444 89
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti	920,000 —
Spese per la protezione degli emigranti	1,085,000 —
Fondi di riserva	225,000 —
Totale delle spese ordinarie effettive . . .	2,435,444 89

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Totale delle spese straordinarie effettive . . .	1,418,000 —
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme. .	3,853,444 89
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	per memoria
Totale del movimento di capitali. . .	per memoria

RIASSUNTO

Categoria I. — Entrate effettive	3,853,444 89
Categoria II. — Movimento di capitali	per memoria
Totale generale della spesa.	3,853,444 89

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

Il numero 629 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Veduto il regolamento generale per la esecuzione del predetto testo unico, approvato col Nostro decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento speciale per l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Sono abrogati i Nostri decreti 8 novembre 1901, n. 467, 8 marzo 1903, n. 134, 8 ottobre 1905, n. 526 e 25 agosto 1908, n. 527.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO SPECIALE
per l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

CAPITOLO I.
Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Gl'impiegati dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione sono distinti in tre categorie: amministrativa, di ragioneria e d'ordine.

Art. 2.

I gradi e titoli, le classi e gli stipendi degli impiegati di ciascuna categoria sono indicati dalla tabella *A*, annessa al presente regolamento.

Art. 3.

In ciascuna categoria l'uguaglianza di stipendi costituisce perfetta uguaglianza di grado e di classe fra gl'impiegati dell'Amministrazione centrale.

Art. 4.

Si provvede con decreto Reale alle prime nomine ad impiego, alle promozioni di grado di tutti gli impiegati e ai trasferimenti di essi da una ad altra Amministrazione.

Art. 5.

L'impiegato che, in applicazione dell'art. 2 del testo unico delle leggi 22 novembre 1903, n. 693, sullo stato degli impiegati civili, passa dall'Amministrazione centrale nelle provinciali, o, viceversa conserva la propria anzianità.

La parificazione dei gradi dell'Amministrazione centrale con i gradi delle Amministrazioni provinciali dipendenti, è determinata dalla tabella *B*, annessa al presente regolamento.

CAPITOLO II.
Ammissione agli impieghi.

Art. 6.

I posti di segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, quelli di ragioniere e quelli di applicato non riservati ai sottufficiali, sono conferiti mediante pubblico concorso per esami.

I concorsi sono banditi con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero almeno trenta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 7.

La domanda con la quale si chiede l'ammissione ad uno dei detti concorsi dev'essere corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del decreto che bandisce il concorso, abbia compito l'età di anni ventuno, per i concorsi ai posti di 1ª e 2ª categoria, di diciotto, per i concorsi ai posti di 3ª categoria, e non abbia oltrepassato l'età di trent'anni;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato medico, dal quale risulti che il candidato ha sana e robusta costituzione ed attitudine fisica all'impiego cui aspira;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato dal sindaco ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6° titolo di studi, che per la 1ª categoria è il diploma di laurea in legge, lettere o filosofia conseguito in una Università o in un Istituto universitario; per la 2ª è il diploma di ragioniere; per la 3ª la licenza normale, ginnasiale o tecnica o il certificato della ottenuta ammissione o promozione alla 2ª classe dell'Istituto tecnico;

7° certificato da cui risulti che il candidato ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

8° ritratto del candidato con la firma di lui, autenticata dal sindaco o da un notaio.

Sono dispensati dalla presentazione del documento n. 2 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato quand'anche manchino della naturalità, e dalla presentazione dei documenti 2 a 5 coloro che già abbiano un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative.

I certificati indicati nei nn. 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che indice il concorso.

È sempre salva all'Amministrazione la facoltà di sottoporre l'aspirante alla visita di un sanitario da essa delegato.

Art. 8.

Il giudizio sugli esami di concorso è dato da una Commissione composta:

a) per l'ammissione agli impieghi di 1ª categoria, di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, che la presiede, di due professori ordinari di Università, di un consigliere della Corte dei conti, di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a quello di capo di divisione;

b) per l'ammissione agl'impieghi di 2ª categoria, di un consigliere della Corte dei conti, presidente, del capo ragioniere del Ministero, di un funzionario del Ministero stesso di grado non inferiore a quello di capo di divisione, di un funzionario di ragioneria di un'altra Amministrazione centrale del grado di capo di divisione o equivalente, di un insegnante delle scuole medie governative;

c) per l'ammissione agl'impieghi di 3ª categoria, di un ispettore centrale o capo di divisione del Ministero, presidente, di un

capo sezione del Ministero, di un insegnante delle scuole medie governative.

In ciascuna di dette Commissioni le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato amministrativo del Ministero.

Art. 9.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una prova orale per la 1ª e 2ª categoria, e di due prove scritte e di una orale per la 3ª.

Le materie delle prove scritte e orali sono indicate col decreto che indice il concorso.

Ai candidati sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale non deve durare più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 10.

In cascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione riunita sceglie e detta ai concorrenti il tema da svolgersi, osservate per lo svolgimento delle prove stesse le disposizioni degli articoli 5 e 7 del R. decreto 24 novembre 1903, n. 756.

Durante ciascuna prova scritta, almeno un commissario deve restare nella sala degli esami insieme cogli incaricati della vigilanza.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta e di altrettanti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media equivalente ad almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Sono compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso soltanto coloro che abbiano ottenuto almeno 7|10 nella prova orale.

La graduatoria è compilata con le norme contenute nell'art. 8 del R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

CAPITOLO III.

Promozioni.

Art. 12.

Salvo il disposto dell'art. 4, lettera *C*, della legge 30 giugno 1907, n. 384, le promozioni di classe si conferiscono in ragione di tre quarti per anzianità e di un quarto per merito.

Gl'impiegati promossi per merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianità.

Art. 13.

Ogni anno, nel mese di gennaio, i capi di servizio compilano le note informative sulla cultura e sulla capacità, nonchè sulla operosità, diligenza, disciplina e condotta morale degli impiegati, in ufficio e fuori, e complessivamente sul merito di essi, secondo il modulo allegato al presente regolamento.

Debbono essere comunicate agli interessati le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

L'impiegato appone la sua firma alla tabella, dopo averne presa visione; e nel termine di giorni 15 ha diritto di presentare gerarchicamente le sue osservazioni al ministro che provvede sul ricorso sentito il Consiglio di amministrazione e disciplina.

Art. 14.

I posti di primo segretario e di primo ragioniere si conferiscono nella misura di un terzo per titolo di merito distinto in seguito ad esame di concorso, e di due terzi per titolo di anzianità in seguito ad esame di idoneità, secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 15.

Il concorso per merito distinto è bandito con decreto Ministeriale per i posti spettanti al merito ed effettivamente vacanti alla data del decreto stesso.

Art. 16.

Nell'esame di merito distinto sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che abbiano ottenuto almeno otto decimi nel complesso delle prove scritte, e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. Le prove di esame sono fissate dalla relativa tabella annessa al presente regolamento.

Coloro che abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi, senza riportare meno di sei decimi in nessuna delle prove scritte, sono ammessi alla prova orale ai soli effetti dell'articolo seguente.

Non possono essere dichiarati vincitori coloro i quali nella prova orale non abbiano ottenuto almeno gli otto decimi dei punti.

Nell'esame di idoneità sono ammessi alla prova orale soltanto coloro che hanno riportato almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna; sono approvati coloro che nella prova orale ottengano almeno sei decimi e che nel complesso delle prove scritte e orali raggiungano la media di sette decimi.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto è fatta secondo l'ordine dei punti ottenuti e, a parità di punti, secondo l'anzianità.

Coloro che non siano riusciti vincitori del concorso, ma che abbiano ottenuto non meno di sette decimi nel complesso di tutte le prove sostenute, sono dispensati dall'esame di idoneità.

Art. 18.

Le promozioni al grado di archivista sono conferite agli applicati di 1ª classe, in ragione di un terzo dei posti per esame di concorso e di due terzi per titolo di anzianità congiunta al merito.

La graduatoria dei vincitori del concorso per archivista è fatta con le norme stabilite nel comma 1° dell'art. 17.

Art. 19.

La graduatoria degl'impiegati che superano l'esame d'idoneità o che, nel concorso per merito distinto, ottengono i punti richiesti dal 2° comma dell'art. 16 e del 2° comma dell'art. 17 è formata in base alla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice l'esame di idoneità.

Art. 20.

Gli impiegati di 2ª e 3ª categoria che hanno acquistato i titoli richiesti dal n. 6 dell'art. 7 per l'ammissione agli impieghi di categoria superiore alla propria, possono essere ammessi agli esami di promozione di cui all'art 14 nella categoria per la quale hanno acquistato il titolo di ammissione, purchè si trovino, quanto alla misura dello stipendio ed al numero degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione, in condizioni non inferiori a quelle degli impiegati che già appartengono alla medesima e che sono ammessi agli esami.

Approvati negli esami, sono classificati insieme con gli altri secondo le norme stabilite dagli articoli 17 e 19.

A parità di tutti gli altri titoli, sono collocati dopo quelli che già appartenevano alla categoria superiore.

Art. 21.

Agli esami di concorso ed a quelli di idoneità sono applicabili le norme degli articoli 6 (2ª parte), 8, 9 (ultima parte), 10 e 11 (prima parte) del presente regolamento.

Art. 22.

I programmi per gli esami di promozione sono allegati al presente regolamento e possono essere modificati prima che siano indetti gli esami, quando ne sia riconosciuta l'apportunità, con decreto del ministro, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 23.

Non ostante il risultato degli esami, può, con decreto del ministro, da registrarsi alla Corte dei conti, sopra conforme parere del Consiglio di amministrazione, essere sospesa la promozione degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 17 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756, e ciò sino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

CAPITOLO IV.

Congedi.

Art. 24.

I direttori generali e i capi delle divisioni autonome, qualora non ostino esigenze di servizio, possono dare agl'impiegati da loro dipendenti congedi non eccedenti in complesso dieci giorni all'anno: oltre questo limite i congedi sono accordati dal ministro o dal sottosegretario di Stato.

Il congedo può essere revocato o interrotto, quando esigenze di servizio o motivi disciplinari lo richiedano.

L'impiegato che va in congedo deve dichiarare il suo recapito al capo della divisione da cui dipende, avvertendolo altresì di tutti gli eventuali cambiamenti di dimora.

CAPITOLO V.

Punizioni.

Art. 25.

La facoltà d'infliggere la censura agli impiegati del Ministero è data ai direttori generali ed ai capi delle divisioni autonome.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione

CREDARO.

Tabella A.

Tabella organica.

GRADI E TITOLI	Classe	Stipendio individuale
I. — *Carriera amministrativa.*		
Direttore generale	unica	10,000
Ispettore	1ª	8,000
Direttore capo divisione	1ª	8,000
Ispettore	2ª	7,000
Direttore capo divisione	2ª	7,000
Ispettore	3ª	6,000
Capo sezione	1ª	6,000
Id.	2ª	5,000
Primo segretario	1ª	4,500
Id.	2ª	4,000
Segretario	1ª	3,500
Id.	2ª	3,000
Id.	3ª	2,500
Id.	4ª	2,000
II. — *Carriera di ragioneria.*		
Direttore capo di ragioneria	unica	8,000
Capo sezione	1ª	6,000
Id.	2ª	5,000
Primo ragioniere	1ª	4,500
Id.	2ª	4,000
Ragioniere	1ª	3,500
Id.	2ª	3,000
Id.	3ª	2,500
Id.	4ª	2,000
III. — *Carriera d'ordine.*		
Archivista capo	unica	4,000
Archivista	1ª	3,500
Id.	2ª	3,000
Applicato	1ª	2,500
Id.	2ª	2,000
Id.	3ª	1,500

Programmi per gli esami di promozione

—

Esami di concorso per merito distinto.

A) 1ª categoria.

Prove scritte:

1. Diritto e procedura civile.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Scienza delle finanze.
4. Prova pratica (Applicazione di leggi e regolamenti concernenti l'Amministrazione della pubblica istruzione).

Prova orale:

La prova orale verserà sul programma delle prove scritte, sulla contabilità di Stato, e sulla legislazione scolastica comparata.

B) 2ª categoria.

Prove scritte:

1. Elementi di diritto civile, commerciale e amministrativo.
2. Scienza delle finanze e contabilità di Stato.
3. Dell'amministrazione economica e dell'azienda — Conti, sistemi e metodi di scritture — Ragioneria applicata all'azienda dello Stato.
4. Prova pratica (Applicazione di leggi e regolamenti concernenti l'Amministrazione della pubblica istruzione).

Prova orale:

La prova orale verserà su tutto il programma delle prove scritte.

C) Concorso per merito ai posti di archivista.

Prove scritte:

1. Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno.
2. Costituzione e funzionamento degli archivi negli uffici pubblici.
3. Prova pratica (Archivi ed uffici d'ordine).

Prova orale:

La prova orale, oltre che sul programma delle prove scritte, verserà anche su nozioni della storia d'Italia nel secolo XIX e sulla geografia politica dell'Europa e specialmente dell'Italia.

Esami d' idoneità.

A) 1ª categoria.

Prove scritte:

1. Diritto civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Prova pratica (come sopra).

Prova orale:

La prova orale verserà su tutto il programma delle prove scritte e sulla contabilità di Stato.

B) 2ª categoria.

Prove scritte:

1. Scienza delle finanze e contabilità di Stato.
2. Ragioneria applicata all'azienda dello Stato.
3. Prova pratica (come sopra).

Prova orale:

La prova orale verserà su tutto il programma delle prove scritte.

Tabella B.

Parificazione dei gradi.

Amministrazione centrale			Amministrazione scolastica provinciale			Segreterie universitarie		
Grado	Classe	Stipendio	Grado	Classe	Stipendio	Grado	Classe	Stipendio
			Categoria amministrativa.					
Direttore generale . .	—	10,000	—	—	—	—	—	—
Direttore capo divisione. Ispettore	1ª	8,000	Provveditore agli studi	1ª	8,000	—	—	—
Direttore capo divisione. Ispettore	2ª	7,000	id.	2ª	7,000	—	—	—
Capo sezione . . . . . 1ª Ispettore 3ª		6,000	id.	3ª	6,000	Direttore di segreteria	1ª	6,000
Capo sezione	2ª	5,000	id.	4ª	5,000	id.	2ª	5,000
Primo segretario . . .	1ª	4,500	id.	5ª	4,500	id.	3ª	4,500
Id.	2ª	4,000	—	—	—	Segretario	1ª	4,000

Amministrazione centrale			Amministrazione scolastica provinciale			Segreterie universitarie		
Grado	Classe	Stipendio	Grado	Classe	Stipendio	Grado	Classe	Stipendio
Segretario	1ª	3,500	—	—	—	Segretario	2ª	3,500
id.	2ª	3,000	—	—	—	id.	3ª	3,000
id.	3ª	2,500	—	—	—	Vice segretario . . .	1ª	2,500
id.	4ª	2,000	—	—	—	id.	2ª	2,000
—	—	—	—	—	—	id.	3ª	1,500
			Categoria di ragioneria. Convitti nazionali.					
Dirett. capo di ragioneria	—	8,000	—	—	—	—	—	—
Capo sezione id.	1ª	6,000	—	—	—	—	—	—
id. id.	2ª	5,000	—	—	—	—	—	—
Primo ragioniere . . .	1ª	4,500	—	—	—	—	—	—
id.	2ª	4,000	—	—	—	—	—	—
Ragioniere	1ª	3,500	Economo	1ª	3,300	—	—	—
id.	2ª	3,000	Economo	2ª	3,000	—	—	—
id.	3ª	2,500	Economo	3ª	2,700	—	—	—
id.	4ª	2,000	Vice economo			—	—	—

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

1ª e 2ª Categoria

. . . . *19* . . . .

NOTE INFORMATIVE del signor . . . .
Grado . . . .
Età . . . .
Studi fatti . . . .
. . . .
Nome e grado del funzionario . . . .

Coltura generale	
Coltura speciale amministratr. Attribuzioni esercitate	
Capacità	
Attitudine ad esercitare l'ufficio del grado superiore . .	
Osservazioni speciali	

Informazioni da comunicare all'interessato a termini dell'art. 19 de R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Operosità	
Diligenza	
Disciplina	
Condotta morale	

Roma, il . . . . *19* . . .

Il (*) . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver presa visione delle notizie soprascritte.

Firma dell'impiegato . . . .

(*) Direttore capo di divisione o direttore *generale*.

Notizia delle pubblicazioni fatte e dei più notevoli lavori amministrativi compiuti in ufficio durante l'anno (segnare, per i lavori d'ufficio, la rispettiva data, la posizione ed il numero d'archivio).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

3ª Categoria.

. . . . 19 . . .

IOTE INFORMATIVE del signor . . . .

··ado . . . .

.à . . . .

udi fatti . . . .

. . . .

Nome e grado del funzionario . . . .

rado di coltura	
Conoscenza teorica e pratica dell'ordinamento degli archivi	
ado di abilità nello scrivere: a mano . . . . con la macchina	
Attitudine ad esercitare l'ufficio del grado superiore . .	
Osservazioni speciali	

Informazioni da comunicare all'interessato, a termini dell'art. 19 del R. decreto 21 novembre 1908, n. 756.

Operosità	
Diligenza	
Disciplina	
Condotta morale	

Roma, il . . . . 19 . . .

Il (*) . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver presa visione delle notizie soprascritte.

Firma dell'impiegato . . . .

(*) Direttore capo di divisione o direttore generale.

Il numero **639** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1908, n. 797, e gli articoli ivi richiamati del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, e dell'altro testo unico approvato col R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, per le leggi sul credito fondiario;

In esecuzione dell'art. 9 della legge suddetta 24 dicembre 1908, n. 797, che ha autorizzato il Governo a coordinare in testo unico le nuove disposizioni e quelle richiamate, con le modificazioni di forma opportune in relazione alla materia contemplata dalla legge medesima;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

È approvato l'annesso testo unico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro predetto, delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797, nonchè delle tasse sugli affari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

TESTO UNICO delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

Disposizioni generali.

Art. 1.

(Art. 1, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

I sistemi di procedura coattiva, attualmente in vigore nelle diverse regioni del Regno, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei sub-economati dei benefici vacanti (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli Economati e sub-economati predetti), delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati.

Art. 2.

(Art. 2, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la soma dovuta.

La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdiziane risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

Per la effettuata notificazione è corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.

Art. 3.

(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.

L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.

Art. 4.

(Art. 4, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorità adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria da parte dell'autorità suindicata, il procedimento medesimo, esso non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l'appello.

Tale pagamento dovrà comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.

Dell'esecuzione sui mobili.

Art. 5.

(Art. 33, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281, e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Art. 6.

(Art. 34, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere, in presenza di due testimoni, contiene la designazione dell'ente che procede all'esecuzione, il nome e cognome del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che trascorso il termine stabilito dall'art. 10 si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e l'estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere e dal depositario.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel Comune la copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco.

Art. 7.

(Art. 35, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale giudiziario o l'usciere dà notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Gli ufficiali giudiziari ed uscieri che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti, sopra denunzia del sindaco, con multa di L. 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

Art. 8.

(Art. 36, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

L'ente creditore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'ente creditore, e non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'ente creditore.

Art. 9.

(Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'ente creditore però può valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere di cui all'art. 2 per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si farà dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'ente medesimo.

Art. 10.

(Art. 38, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all'art. 6, senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'ente creditore, con avviso da affiggersi, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere, di cui all'art. 2, alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l'ente creditore previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di pretura, può abbreviare i termini suddetti ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purchè vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

Art. 11.

(Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte sieno inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente, ancorchè l'offerta sia inferiori alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

L'incaricato della riscossione non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d'oro o d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco.

Art. 12.

(Art. 40, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura.

La distribuzione del prezzo tra l'ente creditore e i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile.

Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'ente creditore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Art. 13.

(Art. 41, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Ove l'ente creditore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito per il quale si è proceduto, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale o provate nei modi di legge.

Art. 14.

(Art. 42, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione l'ente creditore può esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore. Può anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile.

Art. 15.

(Art. 2 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare, l'ufficiale giudiziario o l'usciere designati nell'art. 2 hanno diritto alle competenze di cui nell'articolo stesso.

Della esecuzione sugli immobili.

Art. 16.

(Art. 43, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Nel procedimento di espropriazione, iniziato per i crediti di cui all'art. 1 della presente legge, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo.

Art. 17.

(Art. 45, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, sulla istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'ente, purchè la riconosca idonea.

Il presidente provvede egualmente sull'istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.

Previa citazione dell'ente, il presidente revoca la nomina del sequestratario ed annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per cui si procede.

Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.

L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si eseguе con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si recherà sul luogo per la esecuzione. La notificazione di tale atto al debitore vale citazione affinchè esso possa trovarsi presente.

Art. 18.

(Art. 46, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che l'ente creditore, in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.

Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se già fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati ed il debitore avesse stipulata in favore dell'ente che l'avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti.

In tal caso l'ente potrà procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale stabilita cogli articoli 5 a 15 della presente legge.

Art. 19.

(Art. 47, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'ente creditore avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.

Art. 20.

(Art. 48, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non è unito alla istanza.

Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'ente creditore. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro creditore.

Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

Art. 21.

(Art. 49, legge T. U. 1905, n. 646).

Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

L'ente creditore può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile, esclusa, di regola, la perizia.

Tuttavia l'ente creditore che procede non ha obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo.

Art. 22.

(Art. 50, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichia-

rerà, a sensi dell'art. 2043, n. 3, del Codice civile, è minore del credito dell'ente che procede, e non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformità dell'art. 2045 del detto Codice, l'ente medesimo può fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

Art. 23.

(Art. 51, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Se la espropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'ente che procede avrà diritto di essere surrogato ai creditori espropriantì nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'ente ha facoltà di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti già compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantità di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

Tuttavia l'ente ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantità dei beni compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti o quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali.

Quando l'ente che sostiene la procedura per la esecuzione trascuri di continuarla, potrà chiedersi da altro creditore la surrogazione, a senso dell'art. 575 del Codice di procedura civile.

Art. 24.

(Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Il magistrato assegnerà sempre, nell'interesse dell'ente creditore il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla metà.

Art. 25.

(Art. 53, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

La sentenza che autorizza la vendita è sempre provvisoriamente eseguibile, non ostante qualsiasi gravame.

Art. 26.

(Art. 54, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Le domande di separazione, le eccezioni di nullità e tutte le istanze incidentali, ancorchè riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda è poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha più effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

Art. 27.

(Art. 55, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646)

Il compratore degli immobili, nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'ente creditore, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'ente in capitale, accessorî e spese. In difetto di che vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e con la rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'ente stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato.

Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra dovrà eseguirsi parimente dall'aggiudicatario nei venti giorni dall'aggiudicazione anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.

Art. 28.

(Art. 56, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli enti contemplati dalla presente legge nel caso dell'art. 689 del Codice di procedura civile.

Disposizioni finali.

Art. 29.

(Art. 6, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi venticinque quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento.

Art. 30.

(Art. 7, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardant le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.

Art. 31.

(Art. 8, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Le disposizioni degli articoli 5 a 29 della presente legge, esclus nell'art. 5 la parte concernente il richiamo agli articoli 3 e 4, sono applicabili ai procedimenti esecutivi per la riscossione delle tasse sugli affari. Il termine prefisso nell'ingiunzione è, anche in questo caso, portato a trenta giorni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Il numero **661** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 142;

Visti i decreti 30 maggio 1909 e 26 dicembre 1909, coi quali furono istituiti i posti di ruolo per i segretari delle scuole normali governative;

Vista la popolazione scolastica durante il triennio 1906-909 nella Regia scuola normale di Novara;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Sta per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai posti di ruolo per l'ufficio di segretario ne scuole normali istituiti coi decreti organici del 30 ma gio 1909 e 26 dicembre 1909, dal 1° ottobre 1909 è giunto un nuovo posto di ruolo, ed è assegnato Regia scuola normale di Novara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leg e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunq spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 662 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 giugno 1910, n. 361, relativa al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana;

Considerato che in attesa del regolamento generale per l'applicazione della legge occorre affrettare il nuovo assetto organico ed amministrativo del Consorzio suddetto, disciplinando le facoltà e le attribuzioni del direttore generale e costituendo una Commissione tecnica consultiva, che assista il Consiglio di amministrazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il direttore generale del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana ha la rappresentanza legale del Consorzio stesso e sopraintende a tutti i servizi dell'azienda.

Egli ha facoltà di delegare ai consiglieri governativi, titolare e supplente, funzioni amministrative e può farsi coadiuvare in quelle attribuzioni nelle quali creda utile il loro diretto concorso.

Nei casi di assenza e d'impedimento del direttore generale la reggenza dell'ufficio spetta al consigliere titolare di nomina governativa, o, in mancanza, al consigliere governativo supplente.

Il reggente non può compiere alcun atto che ecceda i limiti d'ordinaria amministrazione, oltre la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio o delle istruzioni dategli, per iscritto, dal direttore generale.

Art. 2.

È istituita presso il Consorzio una Commissione consultiva permanente, composta di sette membri, nominati dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, la quale sarà chiamata a dare il suo parere:

a) per la determinazione delle norme e garanzie relative all'uso dello zolfo che il Consorzio ha facoltà di vendere a prezzi speciali, a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge;

b) per l'autorizzazione ai consorziati di usare o donare a terzi il minerale di zolfo, lo sterro di zolfo i residui del minerale fuso con apparecchi a vapore, a sensi del capoverso dell'art. 6 della legge;

c) per la dichiarazione di incompatibilità all'ufficio di consigliere del Consorzio, nei casi previsti dal penultimo capoverso dell'art. 10 della legge;

d) per le questioni relative alla costituzione dei magazzini generali degli zolfi, alla disciplina degli attuali magazzini e alla eventuale loro trasformazione, a' sensi degli articoli 22 e 24 della legge;

e) in generale, per tutti gli affari di notevole importanza per i quali sia dal Consiglio d'amministrazione o dal direttore generale riconosciuta la necessità di richiedere il parere della Commissione stessa.

Art. 3.

I componenti la Commissione suddetta hanno diritto ad una indennità di L. 25 per ciascun giorno in cui intervengano alle adunanze, e qualora non siano residenti a Palermo, al rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe per il viaggio più breve in ferrovia dalla stazione più vicina al luogo di residenza sino a Palermo e viceversa, e all'eventuale rimborso delle spese di vettura dal luogo di residenza alla più vicina stazione ferroviaria e viceversa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 31 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 633 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 21 settembre 1910, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Faenza (Ravenna 4°);

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Faenza è convocato pel giorno 30 ottobre 1910, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 6 novembre 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 18 settembre 1910, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Accettura (Potenza).*

SIRE!

Compiute le indagini per l'accertamento dei debiti degli ex-contabili, il commissario straordinario di Accettura deve ora dar corso agli atti esecutivi per il ricupero delle somme spettanti al Comune.

Occorre che egli attenda, inoltre, alla ricostizione, appena iniziata, del patrimonio comunale, con la reintegrazione di numerosi canoni ridotti o cancellati, e conduca a termine la sistemazione dell'ufficio e dei pubblici servizi.

Non essendo all'uopo sufficiente il periodo normale della sua gestione, si rende necessario prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, e a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Accettura, in provincia di Potenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Accettura è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 18 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 18 settembre 1910, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).*

SIRE!

Il commissario straordinario di Melito Porto Salvo non può, nel periodo normale della sua gestione, condurre a termine l'iniziato riordinamento della finanza e dei pubblici servizi, e procedere all'accertamento delle varie responsabilità già rilevate dall'inchiesta che precedette lo scioglimento di quel Consiglio.

Necessita, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di detta rappresentanza; e a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Melito Porto Salvo è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 18 settembre 191

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 18 settembre 1910, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Serradifalco (Caltanissetta).*

SIRE!

Per compiere la sistemazione della finanza, il cui profondo dissesto fu causa precipua dello scioglimento del Consiglio comunale, il commissario straordinario di Serradifalco deve ancora provvedere, fra l'altro, all'approvazione dei conti arretrati, al rimaneggiamento di taluni tributi, alla stipulazione di numerosi atti ricognitori per censi comunali, alla riforma della tariffa di concessione dei suoli del cimitero; affrettare gli atti per l'appalto della riscossione del dazio, dell'illuminazione e del servizio carrozzabile dall'abitato alla stazione ferroviaria; definire o avviare a conveniente soluzione l'importante vertenza relativa alla gestione del tesoriere per il triennio 1897-99.

Non essendo all'uopo sufficiente il periodo normale della straordinaria gestione, si rende necessario prorogare di due mesi il termine per la ricostituzione del detto Consiglio, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta.

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Serradifalco è prorogato di due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 18 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Cambi di denominazione di alcune cariche in applicazione della nuova legge di ordinamento del R. esercito.

Con R. decreto del 12 agosto 1910:

Ragni cav. Ottavio, tenente generale, ispettore degli alpini, nominato ispettore delle truppe da montagna, dal 1° luglio 1910.

Pugi cav. Rodolfo, maggiore generale, comandante scuola di cavalleria, nominato comandante scuola d'applicazione di cavalleria, dal 1° id.

Garioni cav. Vincenzo, id., id. id. centrale di tiro di fanteria, id. id. id. id. di fanteria, dal 1° id.

Cigliana cav. Giorgio, id., a disposizione per ispezioni, id. id. 1ª brigata alpina.

Oro cav. Pasquale, id., id. id., id. id. 3ª id.

Lequio cav. Clemente, id., id. id., id. id. 2ª id.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Cortella cav. Emanuele, tenente colonnello in aspettativa, collocato a riposo per infermità non dipendenti dal servizio, con decorrenza 16 giugno 1910.

Cortese Luca, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, dal 7 luglio 1910, ed è inscritto fra gli ufficiali di complemento.

L'ordine di anzianità dei sottoindicati sottotenenti nell'arma di fanteria, nominati tali con i RR. decreti in data 5, 15 e 30 settembre 1907, e che hanno frequentato il corso complementare d'istruzione, è stabilito come appresso, secondo le norme dei §§ 115, 116, 117, 118 e 119 del regolamento sull'avanzamento.

Anzianità 5 settembre 1907:

Ottanelli Domenico — Grassi Giovanni — Miège Umberto — Ferrero Alberto — Di Salvo Settimio — Fanelli Emilio — Jurgens Mario — Squillante Giovanni.

Fabro Vincenzo — Biagini Luigi — Cuccodoro Luciano — Paolucci Riccardo — Morgantini Mario — Carlino Pietro — Caffarini Elia — D'Eramo Edmondo — Moretti Aurelio — Cucchi Alberto — Bertello Arturo — Passalacqua Azzo — Grattarola Attilio — Pieche Giuseppe — Manzi Luigi — Montù Giorgio — Ventura Fabio — Gastaldi Andrea — Fantoni Attilio — Negro Guglielmo — Tagliamonte Giuseppe — Massa Giuseppe — Palenzona Mario — Degiorgis Fedele — Tracchia Ruggero — Lerici Roberto — Baratono Giuseppe — Vestrini Piero — Dall'Era Achille — Struffi Adelchi — Armani Guido — Arminio Alfredo — Raggio Ettore — Tempia Filippo — Mortara Mario — Brigliadori Giovannino — Ghinozzi Gilberto — David Paolo — Maggiani Mario — Calzini Raffaello — Mora Manlio — Ferrari Gualtiero — Falzacappa Attilio — Martinelli Lodovico — Spinaci Sergio — Bellucci Valdimiro — Guala Ugo — Nasci Gabriele — Pescatori Armando — Sacco Nicola — Gargioni Decio — Marchi Antonio — Fracassa Avventino — Perugi Giulio — Salvi Costantino — Gabbi Ugo.

Tolu Effisio — Tergolina Gislanzoni Brasco Vincenzo — Ceretti Carlo — Scuero Antonio — Brizzi Girolamo — Carroccio Alessandro — Festa Ortensio — Taibel Nicolò — Mallucci Renato — Erba Arturo — Taddei Leonetto — Pagani Lorenzo — Sorentino Amedeo — Peano Emilio — Nasalli-Rocca Pietro — Paderni Luigi — Gambaro Francesco — Silvestrini Tullio — Andreani Carlo — Perni Fortunato — Scotti Francesco — Sprega Ugo — Beluschi Giovanni — Santini Gino — Rampazzo Pietro — Bonagura Umberto — Tassinari Gaetano — Scaglione Angelo — Gaggiotti Cino — Campi Ettore — Racca Ugo — Maggiani Giacomo — Morelli Francesco — Acanfora Giovanni Battista — Traina Agatino — Morini Guido — Mugnai Lorenzo — Pacini Carlo — Aonzo Alberto — Puglia Bruno — Oddo Umberto — Barberis Umberto — Pastore Luigi — Comucci Pio — Giammarco Armando — De Coularè De La Fontaine Cesare — Rolando Silvio — Rondina Augusto — Del Bono Gaetano — Cosomati Filippo — Vetta Alberto — Colla Rienzo — Lachelli Luigi — Romano Italo — De Natale Pietro — Manca Antonio.

Giovanelli Luigi — Aloisi Alberto — Barbieri Umberto — Demaria Roberto — Mariani Giulio Cesare — Conti Rosolino — Bizzarri Alberto — Rigoli Carlo — Piccone Marcello — Rossoni Achille — De Marinis Gilberto — Cicu Eraldo — Fasulo Giuseppe — Sisto Filippo — Griva Virginio — Rodolfo Oliviero — Antenore Raffaele — Ricciotti Giovanni — Lombardini Ezio — Stefanelli Giuseppe — Brunini Vincenzo — Rossi Carlo — Nesi Nereo — Cunzolo Domenico — Malavasi Carlo — Catalano Lelio — Pontremoli Virgilio — Marino Ettore — Bertaina Giovanni — Malacria Augusto — Reverberi Leopoldo — Pumo Biagio — Orsi Giuseppe — Cottafavi Francesco — Rota Ernesto — Sacchetti Brenno — Minelli Rodolfo — Remedi Rodolfo — Pomponi Felice — Fiasconaro Cristofaro — Berardini Vincenzo — Fratta Ottorino — Di Napoli Giuseppe — Mariotti Giuseppe — Obici Alfredo — Boarino Alessandro — Covati Luigi — Levi Angelo — Lolli Francesco — Caprino Adolfo — Iannoni Sebastianini Angelo — Malusardi Ivo — Di Gandolfo Agatino — Giovana Mario — Di Marco Giuseppe.

Ciani Ferdinando — Silipigni Carmelo — Minaja Edoardo — Bolasco Antonio — Garribba Fortunato — Afeltra Cesare — Generali Gottardo — Coppa Angelo — Albenzio Benigno — Palmieri Gabriele — Caricati Giuseppe — Amprimo Tullio — Sammartino Angelo — Calenda Enea — Conti Luigi — Bignami Mario — Naj-Oleari Aldo — Galliano Giulio — Reisoli Gustavo — Martucci Luigi — Goldoni Carlo — Alsona Mario — Strani Massimo — Marcheselli nob. Ignazio — Barbano Felice — Guidomei Carlo — Saracco Eugenio — Tosi Guido — Ronga Armando — Botteoni Francesco — Dondi Alfonso — Bruno Francesco — De Lectis Angelo — Riccioli Salvatore — Alessandria Giuseppe — Gangi Domenico — Valazzi Carlo — Golini Gracco — Barbolini Roberto — Campolieti Umberto — Fenili Nicola — Daneso Giuseppe — Dragotto Romolo — Alquati Giovanni — Accaputo Giuseppe — Corradi Michele — Sammartino Federico — Provenzano Alfredo — Rana Arduino — Masola Francesco — Parrella Plinio — Dagna Riccardo — De Angelis Pietro — Viale Pietro — Braggione Giuseppe — Ciancia Silvio.

Anzianità 30 settembre 1907:

Nicosia Angelo — Calderini Mario — Negro Matteo — Ciocca Giovanni — Capobianco Mario — Trani Antonio — Rizzo Antonio — Giardina Vincenzo — Mariano Francesco — Minellono Arduino — D'Elia Alessandro — Sanguinetti Guido — D'Onofrio Angelo — Peggion Antonio — Vannucci Guiscardo — Paradisi Fedro — Nastri Andrea — Barlozzari Urbano — Garbrecht Corrado — Chiarazzo Amedeo — Caturani Antonio — De Matteis Carlo — Iengo Luigi — Allegra Adolfo — Capone Alfredo — Bontade Vincenzo — Squillaci Placido — Passerini Ennio — Bertini Guido — Chiaia Manlio — Biagi Vito — Cipeletti Matteo

— Priore Domenico — Quaglia Giovenale — Curci Ettore — Narciso Giuseppe — Pasqualigo Giuseppe — Mancuso Antonio — Cavalli Cesare — Dore Antonio — Armellini Angelo.

Con R. decreto del 9 agosto 1909:

Moscardi cav. Gaetano, capitano 39 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 agosto 1910.

Con R. decreto del 7 settembre 1910:

Calvello cav. Federico, capitano stabilimenti militari pena, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 6 settembre 1910.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 25 luglio 1910:

Mendella Nicola, tenente reggimento lancieri di Montebello, collocato a disposizione del Ministero di agricoltura, industria e commercio dal 1° agosto 1910.

Con R. decreto del 1° agosto 1910:

Solari Filippo, capitano scuola cavalleria, aggiunto il titolo nobiliare come appresso: Solari nobile di Loreto, di Recanati e di Matelica marchese Filippo.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 28 luglio 1910:

Pellegrinetti cav. Mauro, tenente colonnello comandante distretto Mantova, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 agosto 1910.

Leggi cav. Vittorio, id. id. id. Lecce, esonerato dall'attuale comando e nominato comandante distretto Mantova dal 16 id.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 9 agosto 1910:

Curti-Petarda cav. Nicola, maggiore medico ospedale Brescia, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 agosto 1910.

Corpo di Commissariato militare.

Con R. decreto del 9 agosto 1910:

Torracchi Giulio, capitano commissario, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda dal 16 agosto 1910.

IMPIEGATI CIVILI.

Applicati delle Amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 9 luglio 1910:

Barchi Achille, applicato 1ª classe — Colò Luigi, id. 1ª id. — Mignier Salvatore, id. 1ª id., collocati a riposo per anzianità di servizio e per età dal 1° agosto 1910.

Darù Pietro, id. 1ª id. — Bessone Enrico, id. 1ª id. — Rossi Raffaele, id. 1ª id. — Rossini Benigno id. 1ª id. — Rubertelli Leopoldo, id. 1ª id. — Baccetti Giovanni, id. 1ª id. — Taraglio Carlo, id. 1ª id., collocati a riposo per anzianità di servizio del 1° agosto 1910.

Con R. decreto del 9 agosto 1910:

Azzolini Camillo, applicato 1ª classe, ufficio personali militari vari, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° settembre 1910.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 17 aprile 1910:

Faraboli ni Alessandro, capitano fanteria, in servizio temporaneo, collocato a riposo per infermità non dipendenti dal servizio, con decorrenza 16 maggio 1910, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Paratore Luigi, capitano contabile in servizio temporaneo, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, con decorrenza 16 luglio 1910, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Tassoni cav. Giovanni, tenente colonnello personale dei distretti, collocato a riposo per infermità non dipendenti dal servizio, con decorrenza 1° agosto 1910.

Mosca cav. Quinziano, maggiore d'artiglieria, id. id. per anzianità id. 1° id., ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 28 luglio 1910:

Chiaiso cav. Alfonso, maggiore generale medico, collocato a riposo per anzianità di servizio, con decorrenza 16 agosto 1910, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 1° agosto 1910:

Silva cav. Luciano, tenente colonnello cavalleria, ricollocato in congedo, dal 1° luglio 1910.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 15 agosto 1910:

Ruocco Salvatore, tenente (T.), deposito fanteria — Biondi Giovanni, sottotenente (T.), 22 artiglieria campagna — Manzoni Carlo, id. 14, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età, e sono inscritti collo stesso grado e colla stessa anzianità, nel ruolo degli ufficiali di riserva, dell'arma stessa, a loro domanda.

I seguenti ufficiali di complemento, nell'arma di artiglieria, sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragioni di età, ed inscritti collo stesso grado e colla stessa anzianità, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, dell'arma stessa:

Fossati Angelo, tenente 6 artiglieria campagna — Farina Daniele. id. 16 id. id. — Gualtieri Domenico, sottotenente reggimento artiglieria a cavallo.

I seguenti ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria, sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:

Cartolari Ignazio, tenente 8 artiglieria campagna — Lauro Agostino, sottotenente 22 id. id. — Canobbo Ernesto, id. (indisponibile).

Lazzoni Beniamino, tenente 3 genio (T), cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età.

Biondi Raimondo, id. battaglione specialisti, id id. id. id., ed è inscritto collo stesso grado e colla stessa anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, dell'arma stessa, a sua domanda.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 15 agosto 1910:

Petraroja Oreste, tenente 1° genio, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, per ragione di età, ed è inscritto collo stesso grado e colla stessa anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva dell'arma stessa, a sua domanda.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Ricci cav. Alfredo, maggiore cavalleria, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 28 giugno 1910.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 15 agosto 1910:

Pagani-Cesa cav. Luigi, maggiore artiglieria — Bucciantini cav. Emilio, id. genio (T), cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva per ragione di età, conservando il grado e la relativa uniforme.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 490,370 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 600 (già n. 939,776 del consolidato 5 0[0), al nome di *Arcellozzi* Adelisia fu Attilio, moglie di Pacchioni cav. ing. Enrico, domiciliata in Novara, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad *Arcellazzi* Adelisia fu Attilio, moglie, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 30 settembre, in L. 100.63.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

29 settembre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	103,91 60	102,03 60	102,98 60
3 1/2 % *netto*	103 58 85	101,83 85	102,72 31
3 % *lordo*	72.23 33	71 03 33	71 03 94

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 20 agosto 1909, n. 703;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di pedagogia nella R. Università di Catania.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20, non più tardi del 31 gennaio 1911 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso ed il certificato di nascita debitamente legalizzato.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 24 settembre 1910.

Il ministro
CREDARO.

2

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO
per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale dell'interno.

In esecuzione del decreto ministeriale in data odierna, è aperto un concorso per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale dell'interno, giusta le norme stabilite nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, nel relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756, e nel regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno in data 29 agosto 1909, n. 748.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di gennaio 1911 presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami debbono essere scritte dai concorrenti e presentate, non più tardi del giorno 30 novembre p. v., alla prefettura della Provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana;

(Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia quando anche manchino della naturalità).

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso:

4° certificato di regolare condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e debitamente legalizzato;

5° certificato medico, legalizzato dal sindaco nella firma, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

7ª diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università dello Stato, o diploma finale della scuola di scienze sociali in Firenze.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di aderire alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. Diritto civile.

II. Diritto costituzionale.

III. Diritto amministrativo.

IV. Economia politica e scienza delle finanze.

V. Diritto penale (libro 1°) e procedura penale (titolo preliminare e libro 1°).

VI. Diritto commerciale.

VII. 1° legge elettorale politica;

2° leggi sulla stampa;

3° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;

4° legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazion fra lo Stato e la chiesa;

5° testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti;

6° legge sulla Corte dei conti;

7° legge sul contenzioso amministrativo;

8° legge sui conflitti di attribuzione;

9° testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e relativi regolamenti;

10° regolamento pel gratuito patrocinio innanzi alle giurisdizioni amministrative;

11° testo unico della legge comunale e provinciale e relativo regolamento;

12° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

13° testo unico delle leggi sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica e regolamenti relativi;

14° leggi sulle opere pubbliche;

15° legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

16° leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

17° leggi e regolamenti sugli acquisti dei corpi morali;

18° legge organica sulla pubblica istruzione e legge sulla istruzione obbligatoria;

19° leggi sul reclutamento del R. esercito;

20° legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e i primi due titoli del regolamento relativo;

21° testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale;

22° legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;

23° sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nelle linee generali.

VIII. Storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo (anno 476) sino ai giorni nostri.

IX. Una lingua straniera (francese, inglese e tedesca), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai nn. I, II, III, IV.

Gli aspiranti che saranno dichiarati vincitori del concorso potranno durante l'alunnato ricevere un'indennità mensile non superiore alle L. 100, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, 11 settembre 1910.

Il direttore capo della 1ª divisione
DE GIORGIO.

4

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Continuano nei giornali esteri le variazioni sul tema del prestito turco. La *Gazzetta di Colonia* ha un telegramma da Costantinopoli in cui si dice che quattro importanti case bancarie germaniche sono disposte ad assumere il prestito turco.

Non aggiunge però a quali condizioni.

Frattanto le trattative di Hakki Pascià a Parigi continuano e sono oramai ultimate, cosicchè telegrafano da Costantinopoli:

È qui atteso il ritorno del Gran Visir. Egli conferirà subito col Consiglio dei ministri circa le ultime fasi dei negoziati. Qundi sarà presa una decisione definitiva.

Il *Times* di Londra rifrigge un commento che ha già pubblicato a proposito del conflitto turco-francese per la concessione del prestito.

L'autorevole giornale dice:

L'opposizione della Turchia alle giuste condizioni poste dalla Francia è inesplicabile. La Francia doveva preoccuparsi di tutelare gli interessi del capitale francese e le sue pretese non possono dirsi eccessive.

E conviene davvero ritenere che non siano eccessive se, dopo tanto chiasso e le diverse altre proposte fatte alla Turchia, questa non tratti con altri che colla Francia.

Un altro telegramma di Londra ritiene parimente che il prestito turco si concluderà a Parigi, con queste parole:

Mentre Hakki pascià, il Gran Visir, viaggia alla volta di Costantinopoli, nei circoli politici e finanziari inglesi non si è ancora formata una corrente di opinioni ben precise sulla questione del prestito turco. Difatti non risulta nella City che il gruppo finanziario capitanato da sir Ernesto Cassel abbia fino ad oggi fatto un passo avanti verso la conclusione delle trattative intraprese dal Governo di Costantinopoli.

Secondo il *Daily Telegraph*, Djavid pascià sarebbe ben sicuro di poter ottenere tutto il prestito sul mercato di Parigi, e in verità sembra l'ipotesi più probabile.

Quando saranno dissipate le nubi di diffidenza addensate dall'improvviso annunzio della conclusione di un accordo tra la Rumenia e la Turchia, sarà possibile riprendere le interrotte trattative, tanto più che non è vero che il Governo turco sia venuto ad una rottura insanabile con la Banca imperiale ottomana. Lo conferma anche un comunicato ufficioso dell'Agenzia Reuter.

Abbiamo già riferito che il prestito ungherese, naufragato in Francia, è stato conchiuso all'interno. Più recenti informazioni smentiscono la notizia e dicono che la maggior parte del prestito è stato assunto dalla Germania. Un telegramma di Vienna reca in merito:

L'importante cooperazione della Germania al prestito ungherese è salutata dalla stampa viennese col più alto compiacimento.

L'opinione pubblica attribuisce a questa operazione finanziaria anche un'importanza politica, per due ragioni.

La prima, perchè al rifiuto del mercato parigino al prestito ungherese fu dato qui, non ostante le smentite, un certo carattere politico. La seconda perchè, precisamente adesso, la Germania manifesta la sua amicizia anche sul terreno economico.

Esaurito l'argomento favorito del prestito turco, nei giornali esteri non si fa luogo che a brevi notiziette di avvenimenti lontani.

Un telegramma da Addis-Abeba dice:

Si annuncia come prossimo un convegno fra ras Oliè e ras Mikael a Borumieda, come prodromo di una probabile pacificazione.

Quante volte è stato annunciato questo convegno? E quante volte s'è detto che ras Oliè non vuole andare a Borumieda, essendogli ben nota la fede fraterna per la quale sarebbe certo di non poterne più ritornare?

Un altro telegramma da Aden dice:

Il Mullah trovasi a Gaolo ad ovest di Halin ed il suo bestiame nella vallata di Haisamo, tra Halin e Houddin. La notizia dell'avanzata del Mullah a Burao e quella della fuga delle tribù amiche dell'Inghilterra davanti all'avanzata dei dervisci non hanno fondamento.

Anche di questa notizia possiamo ripetere come della precedente, che non è se non l'ennesima edizione dell'ennesima avanzata dal Mullah, che non si sa mai dove sia.

Dacchè l'Inghilterra ritirò la maggior parte delle sue truppe dal protettorato del Somaliland, affidandone la difesa alle stesse tribù somale all'uopo armate, le scorrerie del Mullah sono diminuite grandemente e comunque non è da temere che mai compromettessero seriamente le zone di protettorato inglese che possono opporre efficace resistenza e che, come è noto, or non ha guari hanno inflitto al Mullah una solenne sconfitta.

Un'ultima notizietta, che completa la terna, ci viene da Washington ed è così concepita:

Telegrammi giunti alle autorità americane dall'Estremo Oriente dipingono come molto critica la situazione in seguito all'agitazione xenofoba che si estende in Cina. Si teme quindi una nuova rivolta analoga a quella dei *boxers*.

Questa notizietta può essere il prodromo di gravi avvenimenti, come può essere la manifestazione di timori che si ebbero sempre di quelle popolazioni riguardo agli stranieri.

Le feste patriottiche di Ancona

La bella e gloriosa metropoli marchigiana ha degnamente celebrato il cinquantenario della sua liberazione e l'unione con la famiglia italiana.

S. E. il ministro Raineri, recatosi alle feste in rappresentanza del Governo, venne ricevuto alla stazione dal prefetto comm. Cataldi, dal sindaco Bonarelli, dalla Giunta, dal comm. Jona, presidente della Camera di commercio, col segretario avv. Ascoli e vari consiglieri.

Il ministro prese posto in automobile e insieme al suo segretario si recò in prefettura.

Alle ore 9 in Comune è stata solennemente commemorata la gloriosa data del 29 settembre.

Pronunziò un discorso patriottico il sindaco conte Bonarelli.

Il comm. Felici propose l'invio di un telegramma di saluto al sindaco di Torino.

La proposta venne accolta con vivi applausi.

*** Alle ore 10 favorita da un tempo splendido, ebbe luogo la cerimonia della prima pietra della scuola commerciale ed industriale, su disegno dell'ingegner Beer.

Le autorità e gli invitati presero posto in apposita tribuna.

Erano presenti numerose associazioni con bandiere e le rappresentanze di numerosi Comuni della regione; specialmente i comuni di Ancona, Perugia, Ascoli, Pesaro e Fano, con i loro gonfaloni.

L'on. ministro Raineri giunse accompagnato dal prefetto alle 11 salutato da vivi applausi. Applauditi i senatori Finali, di Prampero, Cavalli, Luciani, Volterra e Vaccai ed il vecchio garibaldino colonnello Elia.

Fra le autorità erano presenti gli on. Dari e Bianchini, in rappresentanza della Camera di commercio di Macerata, Speranza, Teodori e Umani; i generali Della Noce, Camerana e Saveri, il comm. Pandolfini primo presidente della Corte di appello, il comandante conte Tornielli in rappresentanza della marina, i consiglieri e deputati provinciali, i membri delle Camere di commercio della regione, il capitano del porto, cav. Arata, l'ingegnere Beer, ecc.

Dopo brevi parole del sindaco, conte Bonarelli, parlò il comm. Jona, applauditissimo.

Prese quindi la parola S. E. il ministro Raineri.

S. E. iniziò il suo discorso dicendo che, per fortuna d'Italia, si è ormai affermato nella coscienza del paese il convincimento che, mentre si fa ognora più intensa la vita che ferve nelle officine e nei campi, a soddisfare i nuovi bisogni e le aumentate esigenze economiche e sociali, non bastino più le scuole di cultura generale e scientifiche. Occorrono altresì le scuole professionali, ordinate in guisa da assumere gli atteggiamenti e le forme consigliate dalle varie condizioni dei luoghi, dalle attitudini e tendenze delle popolazioni nel campo del lavoro.

Il ministro ricordò quindi, con rapido cenno, come per opera di Provincie, Comuni, Camere di commercio, Società operaie ed enti diversi sorgessero numerose scuole professionali in Italia e come il Governo secondasse, integrandole, le iniziative private.

Le arti manuali hanno ormai nel paese, mercè l'insegnamento professionale, maestri e capi tecnici che preparano le nuove generazioni ad entrare, senza bisogno di altro tirocinio, nell'azione viva del lavoro e dei negozi.

Felice attuazione cotesta, del pensiero che Pasquale Villari esprimeva dalla tribuna parlamentare, quando affermò che nella società moderna l'operaio è divenuto quasi il personaggio principale e che la nazione più ricca e più potente è quella che riesce a fare il migliore operaio.

Il ministro, fatta una rapida sintesi della storia artistica delle Marche e dell'applicazione dell'arte all'industria, ricordò la fondazione della scuola industriale di Fermo che risale al 1849. Della scuola tessè fervido elogio e ricordò le altre 22 scuole professionali della regione.

Egli si compiacque vivamente della nuova iniziativa presa dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio di Ancona per la fondazione della scuola industriale, della quale si poneva la prima pietra. Di fronte a quella e a simili risoluzioni, il Governo non ha che una parola da pronunziare: esso compirà verso le scuole professionali il suo dovere che corrisponde al desiderio del Parlamento e del paese.

Come ministro che ha la direzione suprema di tali Istituti, egli si sentiva forte ed orgoglioso della guida dell'uomo illustre che presiede al Governo dello Stato, il quale iniziò l'opera sua di pensatore e di statista, associando il suo nome ai primi Istituti professionali sorti in Italia.

Il ministro concluse mandando agli iniziatori della scuola profes-

sionale di Ancona il saluto cordiale ed affettuoso suo e del presidente del Consiglio.

Una grande ovazione accolse le belle parole del ministro.

Apposero quindi, la firma alla pergamena commemorativa della cerimonia l'on. ministro Raineri i senatori Finali e Volterra, il sindaco Bonarelli, il prefetto comm. Cataldi, il P. presidente della Corte d'appello Pandolfini, il generale della Noce, i presidenti del Consiglio provinciale Marcellini, il presidente della Camera di commercio comm. Jona, della Deputazione provinciale Moroder, il gen. Camerana, il comandante della nave *Agordat*, il capitano di fregata Mazzolo, l'ing. Beer, autore del progetto, e dal cav. Guido Ascoli, autore della pergamena.

Quindi al suono di inni patriottici il ministro Raineri ed il senatore Finali gettarono la prima calce. Tutti si scoprirono reverenti, e la prima pietra venne calata, fra vivissimi applausi.

Si formò un lungo corteo con le Associazioni e bandiere, che mosse al teatro delle Muse, ove dovevasi tenere la commemorazione.

Questa è riuscita veramente solenne. Alla entrata del teatro facevano servizio d'onore carabinieri e pompieri in alta uniforme. Piante e fiori erano disposti ovunque. In fondo al palcoscenico brillava la stella d'Italia che sormontava il grande stemma di Ancona circondato da trofei tricolori. Un centinaio di gonfaloni e di bandiere sul palcoscenico attorniano le poltrone per le autorità. Erano presenti S. A. R. il principe di Udine, S. E. il ministro Raineri e tutte le autorità e notabilità che avevano assistito alla cerimonia della posa della prima pietra. Il teatro presentava un colpo d'occhio incantevole.

Si calcolava che nel teatro eranvi circa diecimila persone.

Presentato dal sindaco l'on. Dari prese la parola salutato da un calorosissimo applauso. L'oratore parlò circa un'ora tra la massima attenzione, frequentemente interrotto da applausi. Una vera ovazione scoppiò quando l'oratore ricordò i valorosi concittadini Antonio e Augusto Elia e Michele Fazioli.

Alla fine del discorso l'on. Dari ricevette una triplice salva di nutriti applausi e le congratulazioni di S. A. R. il principe di Udine, dell'on. ministro Raineri, dei senatori e di tutte le autorità presenti, mentre la banda militare intuonò la marcia reale tra calorosi ed insistenti applausi.

*** Alle 13.30 nel palazzo della Provincia ebbe luogo un banchetto con l'intervento delle LL. EE. Finali e del ministro Raineri, dei senatori Di Prampero, Cavalli, Vaccai, Volterra, Luciani, deputati Dari, Bianchini, Speranza, dei presidenti dei Consigli provinciali di Ascoli e Macerata, sindaco di Ancona, generale Della Noce, magistrati, presidente della Camera di Commercio, ecc.

Parlarono applauditissimi, il comm. Marcellino per la Provincia, il sindaco, il comm. Jona, l'on. Dari, il colonnello Elia, il ministro Raineri, l'on. Finali e il senatore Prampero.

Dopo il banchetto si formò un corteo imponente che si recò a Monte Pulito dove il comm. Marcellino pronunciò un patriottico discorso.

*** Iersera, alle 9, all'albergo Reale Vittoria, il ministro Raineri partecipò ad un banchetto offerto in suo onore dalla Camera di Commercio.

Al banchetto erano anche il segretario del ministro, cav. Bonardi, il presidente della Camera di commercio, comm. Jona, con i consiglieri Rocchi, Galeazzi, Beer, Moroder Alessandro, il conte Carletti-Giampieri, il prefetto comm. Cataldi, il sindaaco l'on. Bianchini, i comm. Felici e Marcellini.

Allo champagne il comm. Jona ringraziò il ministro del suo intervento e dell'interessamento per lo sviluppo del porto.

Il ministro Raineri si dichiarò lietissimo delle festose accoglienze di Ancona, ed assicurò dell'interessamento del Governo alle sorti di Ancona.

Il ministro ed il seguito quindi assistettero ad una rappresentazione di gala al teatro delle Muse. Al suo ingresso in teatro l'onorevole Raineri venne accolto dalla marcia reale tra gli applausi della folla che gremiva il teatro.

Alle 20.30, l'on. ministro, ossequiato dalle autorità, partì per Roma.

*** Appena compiuta la cerimonia del collocamento della prima pietra, venne inviato a S. E. il presidente del Consiglio, Luzzatti, il seguente telegramma:

« Ponendo la prima pietra del nuovo edificio destinato alla scuola commerciale e industriale, alla presenza dell'on. Raineri, che con alta parola ci portò il saluto ambito del Governo del Re, il cui nome onorato ed ammirato in tutto il mondo civile è di sicuro e lieto auspicio per ogni nobile espressione di attività umana, dolenti che V. E. e l'on. ministro Sacchi non abbiano potuto essere oggi fra noi, accogliamo con entusiasmo la vostra graziosa promessa di una visita non lontana, che varrà a dimostrare le energie operose della città e l'ammirazione dei cittadini per la vostra luminosa figura di scienziato e di statista.

« *Jona*, presidente della Camera di commercio.

« *Bonarelli*, sindaco ».

Il sindaco inviava pure a quello di Roma il dispaccio seguente:

« Ancona, la cui liberazione dalla mala signoria papale preluse alla riconquista di Roma all'Italia, oggi, nel cinquantesimo annuale del sospirato evento rievoca le due date gloriose, e manda il saluto commosso alla città eterna, anima della patria, simbolo e centro della nuova era civile.

« Sindaco *Bonarelli* ».

Il sindaco di Roma ha risposto col seguente telegramma:

« Nella comunanza delle opere e delle aspirazioni per l'avvenire della Patria, Roma con fraterno effetto ricambia il memore saluto di Ancona.

« *Nathan*, sindaco ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina hanno offerto ieri alle autorità di Racconigi un pranzo di congedo. Vi assistettero il sindaco comm. Franzero, una rappresentanza del presidio, i sindaci e i prefetti di Torino e di Cuneo, i sottoprefetti di Saluzzo, di Mondovì e di Alba, il comandante del corpo di armata di Alessandria e il comandante della divisione di Cuneo.

Finito il pranzo, i Sovrani tennero circolo.

Le autorità, riaccompagnate alla stazione in carrozze di Corte, ripartirono con l'ultimo treno.

S. M. la Regina si intrattenne con il sindaco, informandosi minutamente delle opere pie locali e interessandosi delle possibili migliorie che vi si possano apportare.

S. M. il Re ha ricevuto stamane nel castello di Racconigi S. E. il conte di Aehrenthal, ministro degli affari esteri dell'Impero austro-ungarico, che ha consegnato all'Augusto Sovrano una lettera autografa di S. M. l'Imperatore Francesco Giuseppe.

S. E. il conte di Aehrenthal è stato presentato a S. M. il Re da S. E. il ministro degli affari esteri marchese di San Giuliano.

La visita del conte di Aehrenthal. — S. E. il ministro degli affari esteri, marchese Di San Giuliano, provenendo da Roma, si fermò, iermattina, a Trofarello da dove proseguì per Racconigi. Nella serata giunse a Torino ad attendervi il ministro degli esteri

di Austria-Ungheria, conte di Aehrenthal, accompagnato dal capo di gabinetto, conte Szapary.

L'ospite illustre giunse alle 19.15.

Alla stazione si trovavano oltre S. E. il ministro, il capo di gabinetto del ministro barone Fasciotti, il comm. Bollati, segretario generale del Ministero degli esteri, l'ambasciatore d'Italia a Vienna duca Avarna, l'ambasciatore d'Austria-Ungheria a Roma von Merey, l'avv. Scamone, consigliere di prefettura, ed il cav. Porro, capo di gabinetto del prefetto, in rappresentanza del prefetto, gli assessori comunali Albertini, Formida, Cauvin, Leclair, in rappresentanza del sindaco.

Il prefetto e il sindaco avevano dovuto recarsi a Racconigi per assistere al pranzo di Corte di congedo, che i Sovrani offrono a tutte le autorità.

Numerosa folla assiepava i pressi della stazione.

Appena giunto il treno, S. E. Di San Giuliano si recò incontro al conte di Aehrenthal e i due ministri si sono stretta cordialmente la mano.

Quindi il ministro Di San Giuliano presentò al ministro degli esteri austro-ungarico le autorità presenti, alle quali il conte di Aehrenthal rivolse cortesi parole, stringendo a tutti la mano.

I due ministri quindi si avviarono verso l'uscita. Il conte di Aehrenthal e il marchese Di San Giuliano salirono in automobile, seguiti dagli ambasciatori e dalle autorità, si diressero all'Hôtel Europe.

La folla che si trovava alla stazione salutò rispettosamente i due ministri.

*** Alle 20 all'*Europe* ebbe luogo un pranzo intimo, al quale presero parte il ministro Di San Giuliano, il conte di Aehrenthal, i due ambasciatori, il comm. Bollati e i due capi di gabinetto.

Il banchetto, improntato alla massima cordialità, terminò alle ore 21.

Alle 22.30, in un piccolo salotto attiguo alla sala da pranzo, i due ministri e gli altri personaggi si intrattenevano ancora a conversare.

Nella diplomazia. — Il ministro d'Italia conte Vinci venne ricevuto da S. M. il Re di Svezia, al quale ha presentato le sue credenziali.

Per la salute pubblica in Napoli. — S. E. il presidente del Consiglio Luzzatti, ha inviato all'on. deputato Girardi, a Napoli, il seguente telegramma:

« Fino dalla prima comparsa del colera in Italia, Napoli fu in cima a tutti i pensieri del Governo, il quale ha la coscienza di non avere perduto un solo istante per provvedere degnamente e adeguatamente alla difesa della nobilissima città. Ond'è che per ogni evenienza fu a Napoli concentrato tutto il materiale profilattico disponibile, larga scorta di disinfettanti e si inviarono subito un adeguato numero di funzionari tecnici governativi scelti fra i migliori e più provetti intensificando i servizi sanitari del porto.

Ora poi il Governo intende apprestare per la lotta tutti i mezzi idonei di profilassi medica e sussidi ai Comuni più bisognosi in collaborazione colle autorità locali che devono rinvigorire e svolgere sempre più la loro opera.

Per le cucine economiche già ho dato istruzioni al prefetto, il quale è in grado di apprezzare, nei loro particolari minuti, i bisogni delle classi povere e farne argomento di proposte, adottando di urgenza quei provvedimenti che i nostri sforzi concordi additano, indispensabili per raggiungere il fine di liberare Napoli dalle dure conseguenze del contagio.

Quanto alle opere di risanamento la Commissione consultiva già da me radunata or sono sette giorni ha deliberato nuovi lavori di completamento e il Governo sente il dovere di vigilare che essi siano portati a fine quanto più presto possibile.

Se la deputazione napoletana, che con sì fervido zelo dimostra l'affetto alla sua città, vorrà darmi suggerimenti e farmi proposte concrete, assicuro che li prenderò nel più sollecito e affettuoso esame. Ma che la vittoria non mancherà presto di sorriderci, mi affida la collaborazione vostra di deputati, quella dell'autorità locale, delle popolazioni, alle quali voi continuerete a infondere soprattutto la calma e la fiducia necessarie a vincere anche questa battaglia. Il Governo sa di poter contare sull'opera di tutti i buoni in questo apostolato per l'igiene e per il risanamento di Napoli.

« *Luzzatti* ».

Il viaggio del dirigibile militare n. 2. — Sull'incidente che ha causato l'atterramento del dirigibile, avviato con splendido volo all'hangar di Venezia, si hanno le seguenti notizie: L'aereonave procedeva a velocità rilevante, quando all'altezza dei primi colli aretini presso Sant'Anastasio si è spezzato improvvisamente uno dei tenditori di uno dei tiranti, che congiungono la navicella all'aereostato; perciò il tirante si è allentato e sciolto. Ugualmente dalla parte opposta un altro tirante si è allentato, sicchè, impigliandosi colle eliche, queste si sono contorte e rotte in parte, onde non hanno potuto più funzionare. Si è quindi manifestata la necessità di atterrare.

L'operazione è avvenuta facilmente, coll'aiuto di coloni accorsi dalle prossimità ed anche di cittadini, che, avendo seguito da lontano le sorti del dirigibile, erano accorsi da ogni parte. La navicella ha toccato terra sopra un colle rivestito di folta vegetazione con abbondanti piante di quercia, onde il comandante Scelzi ha deliberato, per sottrarre l'apparecchio ai colpi di vento, facili nella regione, di scendere a valle. La discesa è avvenuta coll'aiuto dei numerosi accorsi guidati dal tenente Porzio.

Il dirigibile rimase definitivamente atterrato su di un vasto campo di proprietà del cav. Ulisse Tanganelli, consigliere della Corte d'appello di Firenze.

È stato immediatamente disposto per avere da Badia Tebalda, prossima stazione di rifornimento, nuove eliche e frattanto si diede opera alle necessarie riparazioni dei cordami.

Il prefetto di Arezzo, appena accortosi che il dirigible aveva rallentato ed aveva atterrato, subito si è diretto in automobile sul luogo dove il capitano Pansa già aveva dato ordini che il dirigibile fosse condotto in una spianata, dove non fossero alberi.

Il prefetto di Arezzo dispose per il servizio di pubblica sicurezza. Accorsero alcuni carabinieri.

Le eliche nuove per il dirigibile arrivarono con una automobile alle 16 e subito sono state rimesse a posto.

In attesa del rifornimento di idrogeno, che doveva giungere da Castiglione del Lago e da San Sepolcro, si rettificò sul luogo la forma dell'aereostato.

Verso sera le eliche vennero riparate e tutti furono convinti che l'aereonave poteva partire nelle prime ore del susseguente mattino.

Stamane, alle 6.15, si procedette al riempimento d'idrogeno del dirigibile.

La traversata dell'Appennino si effettua presso Scopetone, al di sopra di San Sepolcro, proseguendo per Badia Tebalda e Rimini.

Alle 9.30 il dirigibile è partito da Arezzo per Venezia.

Ulteriori telegrammi dicono che il dirigibile alle ore 10.40 attraversò la valle tiberina sopra San Sepolcro; alle 10.45 è stato segnalato sopra Badia Tebalda, donde incominciò la traversata dell'Appennino sopra il passo di Viamaggio; alle 11.15 ha preso terra a Santarcangelo per rifornirsi di benzina.

I funerali di Chavez. — Furono una vera glorificazione alla nobile vittima caduta per la scienza.

Al corteo funebre hanno preso parte autorità, notabilità e rappresentanze convenute a Domodossola.

Notati gli onorevoli Falcioni, Treves e Beltrami, il consigliere della prefettura di Novara, i consoli peruviani a Genova, Milano e Losanna, il R. commissario del municipio a Milano, Gallotti, la Croce Rossa, i canottieri della Bucintoro, il tenente Savoia, il comm. Gondrand per la colonia francese della Lombardia, i più noti aviatori, i più bei nomi dello sport, i sindaci dei comuni dell'Ossola ed infiniti altri.

L'elenco delle corone è interminabile: sono centinaia, dalle ghirlande colossali ai più umili mazzi di fiori.

La bara era coperta di edelweis.

Tutti i negozi erano chiusi colla scritta: « Lutto per l'eroe ». A tutte le case erano issate bandiere abbrunate.

I parenti del defunto venivano dopo la bara, piangendo. Seguivano i numerosi aviatori che prendono parte al circuito di aviazione di Milano.

Precedute dal gonfalone municipale e da una splendida corona

del Comune, seguivano le autorità e le rappresentanze civili e militari, le Associazioni con bandiere, tre carri pieni di corone, una musica ed enorme folla.

Il corteo sostò alla chiesa, dove dopo l'ufficio funebre, il parroco pronunziò una allocuzione.

Quindi il corteo si mise di nuovo in cammino verso la stazione sempre tra fittissime ali di popolo.

Alla stazione parlarono il Console peruviano a Genova, Paulham per gli aviatori, il rappresentante del prefetto di Novara, il dottor Robiola a nome dei medici dello spedale.

La salma è partita per Parigi.

Accidente ferroviario. — Ieri, a Rocca Palumba, il treno facoltativo militare 9225 investì all'ingresso della stazione la locomotiva del treno 6871 ducendo il rovesciamento dei primi due veicoli.

Si lamentano sei feriti ed alcuni contusi.

Il treno ha proseguito operando il trasbordo.

Il colera nelle provincie. — Dalla mezzanotte del 27 a quella del 28 corrente sono pervenute le seguenti denuncie:

In provincia di Foggia: a Trinitapoli nessun caso nuovo ed un decesso — a Cerignola un casa nuovo ed un decesso. Nessun caso e nessun decesso nel resto della Provincia.

In provincia di Bari: ad Andria un caso ed un decesso — a Molfetta due casi e nessun decesso.

In provincia di Napoli: a Napoli ventiquattro casi, dei quali accertati batteriologicamente quindici, e quattordici decessi — a Barra tre casi, di cui è in corso l'accertamento batteriologico, e due decessi — a Resina due casi, dei quali è in corso l'accertamento batteriologico, e un decesso.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 29. — Verso le ore 9 si sono rinnovati i disordini nel quartiere di Moabit. Dalle finestre delle case sono stati gettati vasi di fiori contro la polizia che ha risposto a colpi di rivoltella, senza però ferire nessuno.

La polizia ha fatto sgombrare, parecchie vie. Durante le cariche vari dimostranti sono rimasti feriti. Si è proceduto a numerosi arresti.

BERLINO, 29. — Durante i disordini della notte scorsa 73 persone sono rimaste ferite e sono state medicate immediatamente.

Ventidue feriti sono stati ricoverati all'ospedale.

Cinque arresti sono stati mantenuti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

29 settembre 1910.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	762.79
Termometro centigrado al nord	22.2.
Tensione del vapore, in mm.	9.44.
Umidità relativa a mezzodì	45.
Vento a mezzodì	NW.
Velocità in km.	5.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 23.4. minimo 12.3.
Pioggia	—

29 settembre 1910.

In Europa: pressione massima di 767 sulla Boemia e sul Tirreno, inima di 750 sulla Norvegia settentrionale.
In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 2 mm. in Lomrdia, estremo sud e Sardegna; temperatura aumentata.
Barometro: livellato intorno a 767.
Probabilità: venti deboli o moderati vari; ancora tempo genelmente buono.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 29 settembre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	23 8	17 6
Spezia	sereno	calmo	23 3	12 6
Cuneo	3/4 coperto	—	22 7	13 4
Torino	coperto	—	21 3	13 0
Alessandria	3/4 coperto	—	23 2	11 2
Novara	sereno	—	23 9	12 2
Domodossola	nebbioso	—	23 4	11 3
Pavia	sereno	—	25 1	7 8
Milano	sereno	—	24 5	12 8
Como	—	—	—	—
Sandrio	sereno	—	22 3	13 2
Bergamo	coperto	—	21 5	14 0
Brescia	1/4 coperto	—	21 0	13 0
Cremona	sereno	—	23 3	13 1
Mantova	sereno	—	21 8	14 6
Verona	sereno	—	22 7	13 4
Belluno	1/2 coperto	—	20 3	11 1
Udine	sereno	—	22 0	12 7
Treviso	nebbioso	—	22 6	13 9
Venezia	nebbioso	calmo	21 2	15 2
Padova	piovoso	—	21 4	13 9
Rovigo	sereno	—	23 0	12 0
Piacenza	sereno	—	22 3	11 9
Parma	sereno	—	24 5	13 5
Reggio Emilia	sereno	—	22 4	13 2
Modena	1/4 coperto	—	22 3	13 8
Ferrara	sereno	—	22 3	13 4
Bologna	sereno	—	22 2	16 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	21 0	12 6
Pesaro	sereno	legg. mosso	20 0	11 0
Ancona	sereno	calmo	20 4	14 2
Urbino	sereno	—	19 9	12 0
Macerata	sereno	—	20 0	14 7
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	20 0	11 0
Camerino	sereno	—	18 5	11 5
Lucca	nebbioso	—	21 7	11 2
Pisa	nebbioso	—	23 3	9 6
Livorno	sereno	calmo	22 1	13 0
Firenze	coperto	—	22 8	12 2
Arezzo	sereno	—	22 6	10 0
Siena	1/2 coperto	—	22 8	12 0
Grosseto	sereno	—	22 0	10 5
Roma	sereno	—	23 2	12 3
Teramo	sereno	—	22 6	12 4
Chieti	sereno	—	19 0	14 0
Aquila	sereno	—	20 2	8 9
Agnone	sereno	—	18 8	10 8
Foggia	sereno	—	22 0	12 9
Bari	1/2 coperto	calmo	21 2	14 3
Lecce	1/2 coperto	—	22 6	15 0
Caserta	sereno	—	22 2	13 1
Napoli	sereno	calmo	21 3	15 5
Benevento	nebbioso	—	22 6	10 5
Avellino	sereno	—	20 2	17 4
Caggiano	sereno	—	19 6	11 4
Potenza	sereno	—	18 0	10 0
Cosenza	sereno	—	22 5	12 0
Tiriolo	coperto	—	25 4	11 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	22 1	17 0
Palermo	coperto	calmo	24 3	14 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	21 0	17 0
Caltanissetta	sereno	—	23 3	15 0
Messina	1/4 coperto	calmo	24 7	16 7
Catania	sereno	calmo	24 9	16 0
Siracusa	sereno	calmo	23 5	17 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	24 0	14 0
Sassari	sereno	—	21 6	13 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*